


**CONFARTIGIANATO IMPRESE  
CNA  
CASARTIGIANI**  
**del Veneto**

**FILCTEM CGIL  
FEMCA CISL  
UILTEC UIL**  
**del Veneto**

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di  
Lavoro per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE TESSILE,  
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, BAMBOLE  
GIOCATTOLI, PULITINTOLAVANDERIE,  
OCCHIALERIA OTTICA**



**Il giorno 08 marzo 2021 in modalità videoconferenza**

**tra**

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal **Presidente Roberto Boschetto**, dal **presidente regionale della Federazione Moda Giuliano Secco**, con l'assistenza del **Segretario Sergio Maset**, del **Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola**
- la **CNA Veneto**, rappresentata dal **Presidente Alessandro Conte**, con l'assistenza del **Segretario Regionale Matteo Ribon**;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal **Presidente Franco Storer**, assistito dal **segretario generale Andrea Prando** e dal **responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti**;

**e**

- la **FILCTEM – CGIL regionale del Veneto**, rappresentata da **Michele Corso** e da **Maristella Viola**;
- la **FEMCA – CISL regionale del Veneto**, rappresentata da **Stefano Zanon** e **Carlo Nicoli**;
- la **UILTEC – UIL regionale del Veneto**, rappresentata da **Giampietro Gregnanin** e da **Leone Frigo**;

**Si è convenuto quanto segue:**

**Art. 1**  
**PROROGA CCRL 14 DICEMBRE 2016 E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 9 OTTOBRE 2017**

Le parti convengono di prorogare sino al 28 febbraio 2022 gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017, già prorogati con l'accordo del 20 Dicembre 2018, sino al 28 febbraio 2021 e con l'accordo del 27 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021.

**Art. 2 FONDI SECONDO LIVELLO SISTEMA MODA**

Le parti, acquisita l'unificazione dei Fondi di secondo livello del Sistema Moda (TAC, Occhiali e Pulitintolavanderie) in un unico fondo di secondo livello denominato "Sistema Moda", invitano il Comitato di categoria a completare l'armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori. Si conviene altresì di mantenere la codifica per il versamento con il mod. B01 secondo gli attuali codici contratto.

**Art. 3 DISCIPLINA PMI**

Le parti si incontreranno durante la vigenza del presente contratto per discutere una regolamentazione regionale per le PMI sulla base del CCNL in essere.

**Art. 4 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO**

(sostituisce il precedente articolo 9 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 così come già modificato dall'art. 4 ACCORDO 27/2/2020)

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANLIN.VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni nonché dal verbale interconfederale regionale 29/1/2021 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento alla bilateralità regionale veneta)

L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente.

L'impresa che non aderisce e non opera il versamento a SANLIN.VENETO è tenuta ad erogare - dal 1/1/2021 - al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. tale elemento è considerato fisso per ciascun livello di inquadramento, e corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito.

Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura altresì nei confronti dell'impresa medesima il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dal 1 Febbraio 2017, l'azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANLIN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendenti in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

#### **Art. 5 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV**

(sostituisce il precedente articolo 3.3 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 così come già modificato dall'art. 5 ACCORDO 27/2/2020)

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di febbraio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;

- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.


Dal 1° febbraio 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

#### **Art. 6 MODIFICA ALLEGATO 1**

L'allegato 1, contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 modificato dall'accordo 27/2/2020 da consegnare a tutti i nuovi assunti, viene sostituito dall'allegato 1/2021



## **Art. 7 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

(sostituisce il precedente articolo 2 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016 così come già modificato dall'art. 7 ACCORDO 27/2/2020)

Il datore di lavoro, dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2022, è tenuto a versare mensilmente e per 12 mensilità all'anno una quota di € 10 quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% la quota è fissata convenzionalmente in € 5 mensili.

La somma di € 10 (o di 5 € nel caso di part time come sopra definito) sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio. Nel caso di lavoratori inquadrati come apprendisti professionalizzanti la somma è indicata convenzionalmente in 5 €.

Per gli apprendisti duali (artt. 43 e 45 D.lgs.81/2015 e s.m.i.) si applica quanto previsto dall'accordo interconfederale del 1.10.2018 e s.m.i.

Il lavoratore in forza alla data del 1° gennaio 2017 ha espresso la propria scelta al datore di lavoro entro il 31 marzo 2017; per gli assunti successivamente al 1° gennaio 2017 tale scelta sarà comunicata entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Il lavoratore è tenuto a compilare la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) a lui consegnata dal datore di lavoro.

La successiva comunicazione della scelta ad Ebav da parte del datore di lavoro verrà effettuata secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore. Al medesimo Fondo Ebav segnalerà tutte le informazioni utili per la costituzione della singola posizione individuale.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale.

Il versamento al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Le parti intendono supportare i lavoratori per far fronte ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato e a questo scopo con il presente accordo stabiliscono una quota annua per il 2021 di 2,50 € a carico azienda per ogni lavoratore.

La quota di cui sopra dovrà essere versata dall'azienda, nelle modalità previste al co. 4 del presente articolo, in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuali di competenza del mese di maggio 2021.

Per i lavoratori assunti dal 1/3/2021 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (se successivo a maggio 2021)


**Art. 8 ERT Elemento Regionale Transitorio**

Resta inteso che con il presente accordo s'intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 1.1 del CCRL 14.12.2016 fino al 28.02.2022.

Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro la fine del mese di settembre 2021 per monitorare l'andamento del settore o prima in caso di rinnovo del CCNL.

Letto, confermato, sottoscritto

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**



**FILCTEM - CGIL VENETO**

**CNA VENETO**

**FEMCA - CISL VENETO**

**CASARTIGIANI DEL VENETO**

**UILTEC - UIL VENETO**

## CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA

Settore Tessile - Abbigliamento - Calzature-Giocattoli Moda

**NR.2**

Retribuzioni in vigore dall'

**01.06. 2019**

cod. INPS

003

cod. Ebav

AE



CCNL DEL 14.12.17 ha unitamente al livello nazionale "AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA"; non unitamente il CCNL VENETO

N.B. DA 1.1.17 AL 28.2.2021 (ccri 14.12.2016 e successive proroghe) viene erogata voce retributiva ERR VEDI TABELLE SPECIFICHE

dal 1.12.2010 contingenza ed edr sono stati congelati ai minimi del conl 3.12.2010

Divisore	173			TAB A	TAB B	TAB C
ERR	0,44	(0,00254)	RIF.2	7,81728	7,98671	7,51971
EDR	10,33	(0,05971)	RIF.4	8,29237	8,24624	8,18896
COEFFICIENTE Giorn	26					

**Tabella A - SETTORE TESSILE CALZATURIERO**

C - L		VI <sup>a</sup> Super e quadri <sup>a</sup>	VI <sup>a</sup> Imp. Dir.	V <sup>a</sup> Imp. conc. Intermedio	IV <sup>a</sup> Imp. O.S.P.	III <sup>a</sup> Imp. O.S.P.	II <sup>a</sup> Imp. O. qual.	I <sup>a</sup> Lav. 1 <sup>a</sup> ass. Manoval.
Retribuzione tabellare da 1.10.2018	M	1797,09	1695,85	1550,32	1434,58	1376,05	1317,79	1242,91
conl 25.7.14, del 14.12.17 e 20.12.17	O			(8,96)	(8,29237)	(7,95405)	(7,61728)	(7,18445)
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
<b>Totale</b>	M	<b>1.797,53</b>	<b>1.696,29</b>	<b>1.550,76</b>	<b>1.435,02</b>	<b>1.376,49</b>	<b>1.318,23</b>	<b>1.243,35</b>
	O				(8,29491)	(7,95659)	(7,61983)	(7,18699)

**Tabella B - SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO**

C - L		VI <sup>a</sup> Super e quadri <sup>a</sup>	VI <sup>a</sup> Imp. Dir.	V <sup>a</sup> Imp. conc. Intermedio	IV <sup>a</sup> Imp. O.S.P.	III <sup>a</sup> Imp. O.S.P.	II <sup>a</sup> Imp. O. qual.	I <sup>a</sup> Lav. 1 <sup>a</sup> ass. Manoval.
Retribuzione tabellare da 1.10.2018	M	1798,68	1683,90	1543,11	1426,60	1368,03	1309,04	1238,05
conl 25.7.14, del 14.12.17 e 20.12.17	O			(8,92)	(8,24824)	(7,90769)	(7,56671)	(7,15836)
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
<b>Totale</b>	M	<b>1.799,12</b>	<b>1.684,34</b>	<b>1.543,55</b>	<b>1.427,04</b>	<b>1.368,47</b>	<b>1.309,48</b>	<b>1.238,49</b>
	O				(8,24879)	(7,91023)	(7,56925)	(7,15890)

**Tabella C - SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA**

C - L		VI <sup>a</sup> Super e quadri <sup>a</sup>	VI <sup>a</sup> Imp. Dir.	V <sup>a</sup> Imp. conc. Intermedio	IV <sup>a</sup> Imp. O.S.P.	III <sup>a</sup> Imp. O.S.P.	II <sup>a</sup> Imp. O. qual.	I <sup>a</sup> Lav. 1 <sup>a</sup> ass. Manoval.
Retribuzione tabellare da 1.10.2018	M	1795,81	1675,67	1534,88	1418,42	1359,92	1300,91	1229,95
conl 25.7.14, del 14.12.17 e 20.12.17	O			(8,87)	(8,18896)	(7,86091)	(7,51971)	(7,10954)
Elemento Retributivo Regionale E.R.R.	M	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	O				(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)	(0,00254)
<b>Totale</b>	M	<b>1.796,25</b>	<b>1.676,11</b>	<b>1.535,32</b>	<b>1.418,86</b>	<b>1.360,36</b>	<b>1.301,35</b>	<b>1.230,39</b>
	O				(8,20150)	(7,86335)	(7,52225)	(7,11208)

\* al personale con qualifica di quadro dal 1.10.1988 è riconosciuta un' indennità di funzione pari a 20,66 euro con assorbimento del superminimo Individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo. Vedi art.119 CCNL del 14.12.2017

## ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.1.1 CCRL 14.12.2016

Al lavoratori OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI (NO APPRENDISTI) in forza nel mese di erogazione nel settore artigiano veneto dal settore di cui alla TAB. A, B, C dal 1.1.2017 al 31.12.2018. Dal 1.1.2019 al 29.2.2020 in base ad accordo del 20.12.18, dal 1.3.2020 al 28.2.2021 e dal 1.3.2021 al 28.2.2022 con accordo del 8.3.2021 viene erogato un elemento regionale transitorio per le ore effettivamente lavorate. Al fini dell'erogazione del premio sono considerate come lavorate anche le ore di permesso retribuito per assemblea, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Dovrà inoltre tener conto dell'ERT anche la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'intern dell'azienda.

**E.R.T.**

	valevole TAB. A; B; C		EET ( cori 2015) fino al 31.8.16		ERT rispetto ad EET	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
65	25,80	0,14913	39,50	0,22832	-13,70	-0,07919
6	23,00	0,13295	36,00	0,20809	-13,00	-0,07514
5	19,40	0,11214	31,50	0,18208	-12,10	-0,06994
4	16,60	0,09595	28,00	0,16185	-11,40	-0,06590
3	15,00	0,08671	26,00	0,15029	-11,00	-0,06358
2	13,50	0,07809	24,20	0,13988	-10,70	-0,06185
1	11,60	0,06821	22,00	0,12717	-10,20	-0,05896
apprendisti	no	no	no	no	no	no


L'E.R.T. è escluso al fini del computo del TFR ed include omnicomprensivamente le incidenze su ferie gratifiche e/o tredicesima mensilità. Non detassabile non avendo i requisiti di cui alla L.208/2015 e s.m.i.

### QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.2 CCRL 14.12.2016 (SOLIDARIETA' VENETO, ALTRO NEGOZIALE)

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGHE DEL PERIODO	contributi INPS	modalità versamento come quelle per EBAV ( vedi tab.D regole di calcolo www.ebav.it)	
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%			EBAV B01	quota = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 10,00	€ 5,00	DAL 1.1.2017 AL 28.02.2021 e dal 1.3.2021 al 28.02.2022	10%	EBAV B01	
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00		10%	EBAV B01	

QUOTA ANNUA 2021 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021): PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021 per tutti i lavoratori in forza. Dal mese di giugno 2021 a febbraio 2022 per i nuovi assunti sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part-time. Quota piena anche per apprendisti.

**CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA DA 14.12.2017**



Apprendistato professionalizzante settore calzaturero (tabella A) settore abbigliamento (tabella B) settore lavorazioni a mano e su misura (tabella C)

art.4 D.lgs.167/2011 apprendistato professionalizzante o di mestiere dal 1.8.2014 FINO AL 24.6.15

ART.44 D.lgs. 81/15 apprendistato professionalizzante dal 25.6.15 ; dal 14.12.16 ANCHE ART.47 CO.4 D.LGS.81/15 OVER 29 ANNI ( percettori nasp/mobilità sempre con retribuzione finale al 100% )

NR.2

per individuare la qualificazione finale da utilizzare nel caso di qualificazione unica per 12 gruppi professionali esistenti e i profili formativi previsti nel ccnl

AL: 01.06. 2023

il contratto è stato aggiornato per l'entrata in vigore del CCNL 2017

per l'EEI vedere sempre l'indicazione nella contrattazione regionale

1° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	5 anni 60 mesi	%	Tabella A				Tabella B				Tabella C			
			completato		ORA		completato		ORA		completato		ORA	
			anno	TOTALE	ORA	TOTALE	anno	TOTALE	ORA	TOTALE	anno	TOTALE	ORA	TOTALE
6S QUADRI SECCIONALE/VENTE AMMINISTRATIVO (1) O A 26 MESI	1-→12	70	1.258,40	1.258,40	7.274,01	1.259,52	1.259,52	7.280,44	1.267,51					
	13-→24	75	1.345,15	1.345,26	7.289,40	1.346,45	1.346,45	7.290,28	1.347,80			1.287,51	7.288,83	
	25-→36	85	1.527,87	1.527,97	8.232,18	1.529,91	1.529,91	8.233,32	1.531,88			1.347,80	7.287,85	
	37-→42	88	1.587,28	1.587,38	8.232,18	1.589,28	1.589,28	8.233,32	1.591,85			1.329,88	8.232,83	
	43-→54	95	1.671,79	1.671,79	9.663,20	1.673,81	1.673,81	9.664,34	1.676,42			1.380,75	9.129,80	
55-→60	100*	1.733,38	1.733,38	10.020,65	1.735,33	1.735,33	10.021,79	1.738,11			1.420,54	8.664,82		
6° Impiegati amministrativi max 3 anni	1-→12	70	1.187,54	1.187,54	6.444,38	1.189,17	1.189,17	6.449,81	1.191,81			1.173,41	10.013,03	
	13-→24	75	1.272,38	1.272,38	7.354,48	1.274,37	1.274,37	7.359,84	1.277,19			1.173,41	8.782,71	
	25-→36	85	1.461,91	1.461,91	8.239,78	1.464,10	1.464,10	8.245,14	1.467,02			1.257,19	7.267,01	
	37-→42	88	1.492,79	1.492,79	8.239,78	1.495,10	1.495,10	8.245,14	1.498,02			1.257,19	6.118,80	
	43-→54	93	1.577,58	1.577,58	9.118,90	1.580,07	1.580,07	9.124,26	1.583,00			1.475,03	5.282,18	
55-→60	100*	1.621,94	1.621,94	9.498,80	1.624,41	1.624,41	9.504,21	1.627,48			1.538,81	4.010,80		
5° Impiegati amministrativi max 3 anni	1-→12	70	1.085,68	1.085,68	6.279,81	1.087,62	1.087,62	6.285,24	1.090,06			1.074,85	6.218,04	
	13-→24	75	1.163,18	1.163,18	6.279,81	1.165,17	1.165,17	6.285,24	1.167,60			1.074,85	6.458,85	
	25-→36	85	1.248,11	1.248,11	7.159,02	1.250,10	1.250,10	7.164,43	1.252,53			1.205,08	7.248,85	
	37-→42	88	1.284,72	1.284,72	7.159,02	1.286,71	1.286,71	7.164,43	1.288,70			1.205,08	7.140,85	
	43-→54	93	1.402,24	1.402,24	8.038,23	1.404,23	1.404,23	8.043,64	1.406,22			1.301,19	7.810,05	
55-→60	100*	1.486,58	1.486,58	8.549,01	1.488,53	1.488,53	8.554,42	1.490,52			1.402,08	6.258,81		
4° Impiegati amministrativi max 3 anni	1-→12	70	1.004,65	1.004,65	5.802,00	1.006,06	1.006,06	5.807,41	1.007,47			995,39	5.741,82	
	13-→24	75	1.075,38	1.075,38	6.211,80	1.076,79	1.076,79	6.217,21	1.078,20			995,39	5.741,82	
	25-→36	85	1.159,68	1.159,68	7.091,01	1.161,09	1.161,09	7.096,42	1.162,50			1.054,26	6.111,06	
	37-→42	88	1.163,67	1.163,67	7.091,01	1.165,08	1.165,08	7.096,42	1.166,49			1.054,26	6.071,86	
	43-→54	93	1.254,80	1.254,80	7.744,50	1.256,21	1.256,21	7.749,91	1.257,62			1.246,85	7.217,83	
55-→60	100*	1.349,97	1.349,97	7.938,00	1.351,38	1.351,38	7.943,41	1.352,79			1.319,57	7.827,88		
2° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	5 anni* 60 mesi	%	Tabella A				Tabella B				Tabella C			
	1-→12	70	959,58	959,58	5.203,64	959,58	959,58	5.203,64	959,58			952,88	5.203,64	
	13-→24	75	1.032,88	1.032,88	5.958,00	1.034,86	1.034,86	5.963,36	1.036,84			1.020,89	5.958,00	
	25-→36	85	1.252,85	1.252,85	7.207,75	1.254,83	1.254,83	7.213,11	1.256,81			1.237,87	7.158,88	
	37-→42	95	1.371,85	1.371,85	7.962,25	1.373,83	1.373,83	7.967,61	1.375,81			1.364,85	7.962,25	
43-→54	100*	1.347,82	1.347,82	7.979,91	1.349,80	1.349,80	7.985,27	1.351,78			1.311,86	7.979,91		
3° GRUPPO QUALIFICAZIONE FINALE	3 anni 36 mesi	%	Tabella A				Tabella B				Tabella C			
	1-→12	70	922,80	922,80	5.334,64	922,80	922,80	5.334,64	922,80			911,88	5.289,84	
	13-→24	75	988,78	988,78	5.715,81	988,78	988,78	5.715,81	988,78			974,12	5.642,88	
	19-→24	95	1.285,52	1.285,52	7.915,14	1.287,50	1.287,50	7.920,50	1.289,48			1.249,33	7.224,87	
	25-→36	100*	1.271,88	1.271,88	7.846,75	1.273,86	1.273,86	7.852,11	1.275,84			1.235,83	7.254,83	

NOTE: (\*) la retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare per effetto delle minori trattamenti contributivi la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello anche in caso di trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato relativamente ai primi 12 mesi successivi alla trasformazione (1) è inseribile nel contratto di assunzione una specifica parte di prova della durata massima di 4 MESI (2) la retribuzione degli apprendisti operai è garantita come mobilità per gli operai, per gli apprendisti impiegati con per gli impiegati e in entrambi i casi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del contratto (3) la durata del periodo di apprendistato va ridotto di 6 mesi prevista per il livello di destinazione finale. (4) per gli apprendisti che all'atto di assunzione hanno in titolo post-obbligo o laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere il periodo complessivo di apprendistato va ridotto di 6 mesi nella parte finale del rapporto (6) in caso di assenza lunga oltre 60 gg di calendario per malattia/infortunio, anzianità, maternità, licenziamento lavoro con ammortizzatori sociali, ecc. il termine finale va prorogato di pari periodo art.42 ccnl art.4 d.lgs. 81/2015: si considerano le brevi assenze e sono ammessi di 30 gg di calendario (7) IN CASO DI ASSUNZIONI DI PERCESSIONI NASP/O MOBILITÀ CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato (8) PERCESSIONI NASP/O MOBILITÀ CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato (9) PERCESSIONI NASP/O MOBILITÀ CON ETA' SUPERIORE A 29 ANNI LA RETRIBUZIONE DA USARE PER TUTTO IL RAPPORTO E' SEMPRE QUELLA PIU' ALTA (% = 100) e non è possibile recedere al termine del periodo di apprendistato. Durante il periodo di apprendistato, durante il periodo di apprendistato, durante il periodo di apprendistato (10) il contratto di lavoro scritto è firmato in presenza di un rappresentante del CCNL 2017 ART.67

**APPRENDISTATO DUALE TAC ARTIGIANI ART.43 D. Lgs 81/2015**

SEBSA S.p.A. - Via ... - Tel. ... - Web: ...

nr. 2

**PER ASSUNZIONI DAL 1.10.2018 AL VERNETO ANTIGIANI E PMI**

Assunzione duali a 200 euro del costo lavoro mensile ...

QUALIFICA PROFESSIONALE/CONOSCENZE/ESPERIENZE

DIPLOMA PROFESSIONALE/ESPERIENZE/ESPERIENZE

OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE/ESPERIENZE/ESPERIENZE

E.R.R. erogato per il periodo ...

La sottoscrizione dell'adesione ...

**TABELLA A**

**TABELLA B**

**TABELLA C**

MEDI		MEDI		MEDI	
PERCENTUALE IN AZIENDA		PERCENTUALE IN AZIENDA		PERCENTUALE IN AZIENDA	
PERCENTUALE IN AZIENDA					
1-12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53
54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101

versare con l'ultima busta paga relative al periodo di apprendistato (quindi con la consegna della busta paga) per cui è stato effettuato il versamento.

250 euro

600 euro

750 euro

1.000 euro

1.200 euro

1.400 euro

1.600 euro

1.800 euro

2.000 euro

2.200 euro

2.400 euro

2.600 euro

2.800 euro

3.000 euro

3.200 euro

3.400 euro

3.600 euro

3.800 euro

4.000 euro

4.200 euro

4.400 euro

4.600 euro

4.800 euro

5.000 euro

5.200 euro

5.400 euro

5.600 euro

5.800 euro

6.000 euro

6.200 euro

6.400 euro

6.600 euro

6.800 euro

7.000 euro

7.200 euro

7.400 euro

7.600 euro

7.800 euro

8.000 euro

8.200 euro

8.400 euro

8.600 euro

8.800 euro

9.000 euro

9.200 euro

9.400 euro

9.600 euro

9.800 euro

10.000 euro